

**Prot. n° 4342 ORDINANZA n° 35 del 29 marzo 2019****REVOCA ORDINANZE N. 3 del 4 gennaio 2019 e N. 17 del 1° febbraio 2019 PER ELIMINAZIONE DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'****IL SINDACO**

Richiamate le precedenti Ordinanze n. 3 del 04.01.2019 e n. 17 del 01.02.2019, con le quali per motivi di pubblica incolumità è stato ordinato di provvedere alla eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità mediante la messa in sicurezza dell'immobile e delle strutture pericolanti, lo sgombero del materiale di risulta presente ed il ripristino di adeguate norme igieniche dell'immobile sito in Via Santa Susanna, distinto all'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno al foglio 40 del Comune di Montegiorgio alle particelle n. 358-360, intestato a:

- Vita Augusta proprietario per ¼ (eredi)
- Vita Giuseppe Giovanni nuda proprietà per 2/4
- Vita Teodolinda nuda proprietà per ¼ (eredi)

Dato atto che in data 26 marzo 2019 la Sig.ra Mannini Anna Maria in qualità di possessore, nata a Roma li 16.11.1961, residente a Grottammare in Via Crucoli n° 27, ha presentato la C.I.L.A. (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) per i lavori di "Demolizione parziale controllata in adempimento all'ordinanza n. 17 del 01.02.2019" interessante l'edificio sito in Via Santa Susanna a Montegiorgio, distinto all'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno al foglio 40 del Comune di Montegiorgio alle particelle n. 358-360, su progetto e firma del Geom. Lelli Gianni, nato a San Benedetto del Tronto li 11.06.1967, con studio tecnico a San Benedetto del Tronto (AP) in Via Manin n°2, iscritto al Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno al n. 1215;

Preso atto che l'intervento sarà mirato all'esecuzione di lavori di messa in sicurezza per eliminare le condizioni che causano il pericolo per la pubblica incolumità con l'esecuzione di una demolizione parziale controllata, e che con la presentazione della suddetta C.I.L.A. l'immobile in oggetto e l'area limitrofa assume di fatto la generalità di cantiere, pertanto soggetto al rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Accertato pertanto che, allo stato attuale, sono cessate le cause del pericolo di pubblica incolumità;

Ritenuto quindi di revocare le Ordinanze n. 3 del 04.01.2019 e n. 17 del 01.02.2019 per eliminazione di pericolo per la pubblica incolumità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 5 dello stesso TUEL e dell'art. 54, comma 4 come riformulato dal D.L. 25 maggio 2008, n.92, conv. in L. n.125/2008;

ORDINA

La revoca delle Ordinanze n. 3 del 04.01.2019 e n. 17 del 01.02.2019 per eliminazione di pericolo per la pubblica incolumità poiché sarà eseguito l'intervento di messa in sicurezza per eliminare le condizioni che causano il pericolo per la pubblica incolumità con l'esecuzione di una demolizione parziale controllata;



DISPONE

1. Copia della presente ordinanza sia immediatamente notificata alle persone interessate ed inviata alla Procura della Repubblica di Fermo ed al Comando Stazione Carabinieri di Montegiorgio.
2. L'Ufficio di Polizia Municipale cui la presente parimenti è inoltrata, effettuerà le verifiche di competenza per il rispetto della presente ordinanza.

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Dalla Civica Residenza 29 marzo 2019

IL SINDACO
Michele Ontenari

